

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO CIVICO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....)



Art. 1- FINALITA'

1. Nel quadro degli obiettivi programmatici di costituzione di “reti di volontariato civico” ed al fine di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, l'amministrazione Comunale promuove e sostiene lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente regolamento.

2. Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale ma costituirà libera espressione di volontariato civico, al fine di sviluppare all'interno della comunità nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica

ART. 2 - OGGETTO

1. Sono considerate “attività di volontariato civico” le azioni poste in essere, in modo volontario e gratuito per migliorare l'ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini e per promuovere servizi ricreativi e/o sportivi e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

2. Le attività, nel rispetto delle norme e misure di sicurezza possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socioassistenziale per meglio adeguare gli orari d'accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) assistenza a prevalente aiuto alla persona, laboratori protetti, gruppi di attività risocializzanti, avendo particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai minori;
- c) assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il domicilio;
- d) sorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed uscita studenti;
- e) attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
- f) attività di cura e manutenzione dell'ambiente, del verde pubblico e degli arredi urbani;
- g) attività di promozione della cultura, del paesaggio, in particolare nell'ambito della biblioteca, degli spazi adibiti a mostra e più in generale degli ambiti urbani di valore culturale, storico, ambientale.
- h) ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.

3. L'amministrazione comunale si riserva di disporre con apposita deliberazione della Giunta comunale l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di

sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili, per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari, su proposta del Responsabile di Area competente.

4. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

5. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

6. Il volontariato civico integra, ma non a sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art. 3 - ISTITUZIONE ELENCO DEI VOLONTARI CIVICI

1. Il Comune di San Vito Romano istituisce un Elenco dei volontari civici in forma singola o associata, aggiornato annualmente nel quale, previa accettazione delle disposizioni del presente regolamento, possono iscriversi per lo svolgimento delle "attività di volontariato civico" i seguenti soggetti:

- Associazioni di volontariato e/o Onlus;
- Comitati o Gruppi di cittadini;
- Singole persone, di età non inferiore ad anni 18.

Art. 4 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno evidenziati in appositi "progetti", redatti dall'Amministrazione comunale o di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti di cui al precedente art. 3.

2. Tali progetti dovranno indicare:

- la specifica attività che si intende svolgere;
- la durata dell'impegno assunto;
- il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune per eventuali segnalazioni/comunicazioni ed avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte;
- gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc.

3. L'operatore Responsabile del Progetto è tenuto:

- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

- a coordinarsi con il Responsabile del Settore competente per materia;

4. L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività nei limiti delle risorse disponibili da definire in sede di attivazione del progetto.

5. All'atto di promozione/partecipazione al singolo progetto di volontariato civico, il proponente è tenuto a sottoscrivere un apposito disciplinare con le seguenti disposizioni:

- l'individuazione dell'operatore Responsabile del Progetto;
- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei

programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;

- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art.5 – PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SINGOLI VOLONTARI

1. L'Amministrazione Comunale può collaborare con i singoli volontari per le attività di cui al presente regolamento solo se non gestibili in convenzione o collaborazione con altre associazioni/comitati iscritti, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
2. I soggetti sopra individuati devono essere in possesso di una adeguata formazione compatibile con lo svolgimento delle attività proposte e devono essere in buone condizioni fisiche; qualora ritenuto necessario, in relazione alle attività da svolgersi, potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica.
3. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.

Art. 6 - FORMAZIONE

1. Qualora le attività previste nel progetto, richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione, compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione per lo scopo, potrà fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 7 – RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.
2. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile, individuato dall'Amministrazione in sede di attivazione del progetto, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
4. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da idonea copertura assicurativa in relazione all'attività prevista nel singolo progetto ove non siano già coperti da assicurazione dall'Associazione o Organizzazione di Volontariato a cui appartengono.
5. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa nei limiti di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
6. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 8 – Rapporto con le Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione, anche attraverso la collaborazione con Enti competenti in materia di volontariato sul territorio, si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 9 - NORME FINALI

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.